



N. REP.

REPUBBLICA ITALIANA
CONVENZIONE
TRA
L'ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA – INAF
E
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
DA UNA PARTE

L'Istituto Nazionale di Astrofisica – INAF, di seguito indicato INAF (C.F. 97220210583), rappresentato dal direttore di INAF – Osservatorio Astronomico di Trieste, dott. Giovanni Vladilo, nato a Yaritagua (Venezuela), in data 20 giugno 1954 domiciliato per la carica presso l'Istituto, autorizzato alla stipula del presente atto con determinazione direttoriale n. 251 del 30 ottobre 2020, come previsto dal punto B) lettera a) del “Documento” approvato con delibera del 20 novembre 2018, numero 102 dal Consiglio di Amministrazione dello “Istituto Nazionale di Astrofisica”;

DALL'ALTRA

L'Università degli Studi di Trieste, di seguito denominata Università (C.F. 80013890324), rappresentata dal Rettore *pro tempore* prof. Roberto Di Lenarda nato a Udine il 17 giugno 1965 domiciliato per la sua carica in P. le Europa 1, Trieste, debitamente autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Università del 30 ottobre 2020

PREMESSO

- che l'INAF e le sue Strutture di ricerca hanno il compito di promuovere, coordinare ed effettuare ricerche nel campo dell'astrofisica e dell'astronomia, e considerano di preminente interesse per il perseguimento dei propri fini istituzionali favorire lo svolgimento dell'attività didattica nel campo dell'astronomia, e in particolare quella diretta all'ottenimento dei vari diplomi universitari;
- che l'Università è centro primario della ricerca scientifica ed è suo compito elaborare e trasmettere

criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;

- che è riconosciuta, da parte dell'INAF e dell'Università di Trieste, l'opportunità che l'INAF - Osservatorio Astronomico di Trieste (OATS) e il Dipartimento di Fisica operino in stretta collaborazione al fine di assicurare alle loro attività il contributo delle reciproche competenze;
- che tra l'Università degli Studi di Trieste e l'INAF esiste una consolidata collaborazione scientifica in ragione della quale l'Università di Trieste si avvale anche dell'INAF per l'espletamento della sua attività didattica e personale del Dipartimento di Fisica risulta già ospitato presso i locali dell'INAF;
- che già con la convenzione Rep. Univ. N.80/09 dd. 28/10/2009 è stato previsto che la sezione di astronomia del Dipartimento di Fisica sia ospitata dall'INAF secondo le modalità ivi indicate,
- che l'Università degli Studi di Trieste, con atto Rep. Univ. 4504 dd. 22.12.2000, ha corrisposto in data 09.03.2001 all'INAF un contributo "una tantum" di lire 500.000.000= (cinquecentomilioni) - pari a Euro 258.228,45=- da considerarsi nella piena disponibilità dell'INAF, atto a dare continuità e sviluppo alla collaborazione scientifica tra i due Enti;

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

ARTICOLO 2

(Uso dei locali)

L'INAF ospita a titolo gratuito nei locali di sua proprietà personale del Dipartimento di Fisica e gli studenti, dottorandi, titolari di assegni di ricerca, borsisti, ed ospiti coinvolti in attività in collaborazione. Tali locali dell'INAF - OATS sono comprensivi di servizi ed impianti, individuati nelle

sedi di Via Tiepolo, Via Besenghi e Via Bazzoni, come da planimetrie allegate (allegato A). La ripartizione delle aree concesse in uso esclusivo al Dipartimento di Fisica e di quelle destinate all'uso comune fra il Dipartimento di Fisica e l'INAF - OATS è indicata nel predetto allegato A, facente parte integrante della presente convenzione. Tale ripartizione è modificabile di comune accordo tra le parti su istanza di una di esse, da comunicarsi con preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

Per quanto riguarda l'utilizzo di parcheggi o posti auto, la frazione degli stessi destinata al Dipartimento di Fisica sul totale dei posti disponibili sarà pari alla somma della frazione dell'area concessa in uso esclusivo al Dipartimento di Fisica più metà della frazione dell'area di uso comune con l'INAF.

ARTICOLO 3

(Programmazione delle attività)

Le attività di ricerca e di didattica del Dipartimento di Fisica richiedenti un utilizzo delle strutture che ponga problemi di compatibilità con le attività esistenti dell'INAF - OATS devono essere predisposte, previo accordo con l'INAF - OATS, secondo quanto previsto ai successivi articoli. La responsabilità dell'attuazione delle attività suddette è affidata al Direttore del Dipartimento di Fisica (o suo Delegato). L'INAF - OATS, altresì si impegna, nell'ambito della propria disponibilità, a riservare un'area dedicata alle attività didattiche. Il Dipartimento di Fisica si impegna a coordinare con l'INAF - OATS le iniziative scientifiche, didattiche, di divulgazione, di promozione e di sviluppo, incluse eventuali richieste congiunte di finanziamento, che siano ritenute di interesse comune ai due Enti.

Il Direttore del Dipartimento di Fisica si impegna a comunicare periodicamente i nomi delle persone che a qualunque titolo afferiscono o collaborano con il Dipartimento di Fisica e frequentano i locali di INAF-OATS.

ARTICOLO 4

(Uso dei beni)

Per favorire lo svolgimento dell'attività di ricerca e di didattica, l'INAF - OATS, compatibilmente con

le proprie esigenze, consente al Dipartimento di Fisica l'uso delle proprie attrezzature e dei propri servizi e mezzi tecnici, incluse le strutture osservative della succursale di Basovizza. Il Dipartimento di Fisica, compatibilmente con le proprie esigenze, consente all'INAF l'uso delle proprie attrezzature e dei propri servizi e mezzi tecnici.

L'accesso ai servizi e l'utilizzo degli impianti generali, delle attrezzature e dei mezzi tecnici, viene regolamentato tra l'INAF e il Dipartimento di Fisica nelle forme ritenute idonee.

ARTICOLO 5

(Manutenzione degli immobili e coperture assicurative)

L'INAF ha l'onere, anche sotto il profilo gestionale, della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, dell'amministrazione e gestione dei servizi generali, nonché degli impianti e delle attrezzature di sua proprietà (definiti al successivo art. 6), salvo rimborso delle spese così come disciplinato dagli artt. 8 e 9.

Ove, nello sviluppo dei propri programmi, il Dipartimento di Fisica ritenesse opportuna l'installazione presso l'INAF di importanti mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, le parti dovranno accordarsi per iscritto in vista della realizzazione delle iniziative, anche al fine di verificarne la compatibilità con le strutture esistenti.

Il Dipartimento di Fisica non potrà eseguire modifiche riguardanti l'edilizia o l'impiantistica né eventualmente arredare in modo diverso dall'attuale gli spazi assegnati in convenzione, senza il preventivo nullaosta dell'INAF.

L'INAF si impegna, a proprie cura e spese, a provvedere alle coperture assicurative (furto ed incendio) degli immobili di cui all'allegato A). La polizza furto-incendio dell'INAF prevederà anche la copertura dei beni mobili di proprietà o di uso comune e/o esclusivo, mentre quelli di proprietà o di uso esclusivo del Dipartimento di Fisica saranno assicurati con polizza furto-incendio dell'Università, con estensione di garanzia "ricorso terzi", che garantisca i danni ai beni di terzi ovunque posti. Le concrete modalità e gli aspetti di dettaglio di tali coperture potranno essere regolamentati tra l'INAF

e Università degli Studi di Trieste nelle forme ritenute idonee.

L'INAF e l'Università degli Studi di Trieste garantiscono la copertura assicurativa per la responsabilità civile (RCT) di ciascun Ente nei confronti di terzi.

Ciascuna delle parti si impegna a consegnare all'altra copia dei patti di polizza per la verifica dei contenuti prima della stipula del contratto.

ARTICOLO 6

(Manutenzione di beni mobili e impianti)

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili non assegnati a servizi generali e/o comuni, delle attrezzature e degli impianti di carattere tecnico-scientifico è a carico dell'Ente usuario o comodatario. La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti generali e comuni (riscaldamento, condizionamento, antincendio) e dei servizi ad essi attinenti nonché degli impianti e servizi relativi anche alle utenze di cui al successivo art. 8, è responsabilità dell'INAF.

ARTICOLO 7

(Servizi informatici)

I servizi informatici sono gestiti dall'INAF - OATS. L'INAF – OATS si impegna a fornire assistenza informatica al personale del Dipartimento di Fisica ospitato nei locali di sua proprietà, inclusi gli studenti, i dottorandi, i post-doc e gli eventuali ospiti del Dipartimento stesso, compatibilmente con le proprie disponibilità. Il Dipartimento di Fisica, compatibilmente con le proprie disponibilità e con le esigenze dell'INAF, si impegna ad affiancare al personale INAF, che si occupa di servizi informatici, proprio personale di supporto.

Le concrete modalità e gli aspetti di dettaglio di tali servizi di collaborazione vengono regolamentati tra l'INAF – OATS e il Dipartimento di Fisica nelle forme ritenute idonee.

ARTICOLO 8

(Rimborso spese di gestione)

Per spese di gestione si intendono le spese sostenute dall'INAF per il funzionamento dei servizi

generali e delle utenze di seguito elencate:

- a) Utenze: energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento e condizionamento, rimozione rifiuti, fax, telefono;
- b) Infrastrutture: manutenzione della rete informatica e della centralina telefonica;
- c) Servizi generali: pulizia locali, vigilanza fuori orario di servizio, giardinaggio;
- d) Fotocopie, carta, toner e materiali di consumo.

L'elencazione non è esaustiva e potrà essere rivista annualmente.

L'Università provvede su base annua al rimborso delle seguenti spese:

- a) energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento e condizionamento, rimozione rifiuti, manutenzione della rete informatica e della centralina telefonica, pulizia locali, vigilanza fuori orario di servizio, giardinaggio.

Per quanto riguarda la manutenzione della rete informatica, non sono inclusi nelle spese di gestione i costi relativi all'utilizzo alla rete LIGHTNET, disciplinati con separato accordo.

Il rimborso di tali spese da parte dell'Università di Trieste sarà calcolato con percentuale di ripartizione pari alla somma della frazione dell'area concessa in uso esclusivo al Dipartimento di Fisica oltre alla metà della frazione dell'area di uso comune con l'INAF, quale risulta dall'allegato A facente parte integrante del presente atto. L'INAF invierà la richiesta di rimborso all'amministrazione centrale dell'Università di Trieste.

Il Dipartimento di Fisica provvede su base annua al rimborso delle seguenti spese:

- telefono, fotocopie carta, toner; per le spese e i servizi la cui misura e attribuzione sia certa (telefono, fotocopie) il rimborso richiesto sarà pari all'effettivo costo accertato a carico del personale del Dipartimento di Fisica; per le altre spese (carte e toner) il rimborso richiesto sarà calcolato con percentuale di ripartizione pari alla somma della frazione dell'area concessa in uso esclusivo al Dipartimento di Fisica oltre alla metà della frazione dell'area di uso comune con l'INAF, quale risulta dall'allegato A, facente parte integrante del presente atto.

ARTICOLO 9

(Rimborso spese generali)

Il rimborso di cui al presente articolo è finalizzato a coprire parte delle spese generali per l'utilizzo dei locali, degli impianti e dei servizi comuni e riguarda le voci di spesa di seguito elencate:

- Manutenzione ordinaria degli immobili;
- Manutenzione straordinaria degli immobili ed eventuale sostituzione degli impianti, previa comunicazione ed accettazione da parte dell'Università;
- Manutenzione su impianti di riscaldamento, condizionamento, antincendio.

Dopo aver definito le spese sostenute dall'INAF nell'anno precedente, al totale sarà sommato l'importo delle spese sostenute allo stesso titolo dall'Università di Trieste. Della somma risultante, a ciascun Ente sarà imputata una frazione pari alla percentuale di superficie da esso occupata e si procederà con l'eventuale rimborso.

La quota rispettiva di altri rimborsi su spese generali quali:

- manutenzione ordinaria di beni mobili e attrezzature di uso comune;
- ripristino attrezzature e macchine di uso comune;

andrà concordata preventivamente dall'INAF - OATS direttamente con il Dipartimento di Fisica.

ARTICOLO 10

(Personale tecnico-amministrativo)

Compatibilmente con le proprie esigenze, l'INAF – OATS ed il Dipartimento di Fisica contribuiranno con proprio personale tecnico-amministrativo alla gestione delle attività, delle apparecchiature e dei servizi generali comuni, quali ad esempio i servizi informatici.

ARTICOLO 11

(Norme di sicurezza)

Tutto il personale ospitato nei locali dell'INAF, ai sensi dell'art. 2, si atterrà alle norme generali di organizzazione e di sicurezza vigenti all'interno della Struttura INAF ospitante. Per quanto riguarda

gli studenti, i dottorandi, i titolari di assegno di ricerca e i borsisti, questi potranno accedere ai locali messi a disposizione della Struttura INAF ospitante secondo modalità che saranno regolati da apposito accordo da redigersi a cura delle Parti contraenti.

ARTICOLO 12

(Collaborazione scientifica)

Considerato che i programmi di ricerca dell'INAF possono essere di grande interesse per lo svolgimento dell'attività istituzionale del personale universitario, l'INAF potrà, con il consenso degli interessati e previo parere favorevole degli organi universitari competenti, assegnare incarichi di ricerca e di collaborazione tecnica a personale dell'Università, ai sensi dello Statuto dell'INAF.

Analogamente per la propria attività scientifica il Dipartimento di Fisica può utilizzare, con il consenso degli interessati e previo nullaosta degli organi competenti dell'INAF, personale di quest'ultimo.

ARTICOLO 13

(Collaborazione didattica)

Quando ne sussistano le condizioni, l'Università potrà attribuire al personale di ricerca appartenente all'INAF funzioni di professore a contratto, senza oneri per l'Università, per materie che richiedano le loro competenze professionali, previo consenso degli interessati e previo nullaosta degli organi competenti dell'INAF nell'ambito delle norme vigenti.

ARTICOLO 14

(Attività didattica)

Le parti potranno stipulare accordi, ai fini della programmazione dell'attività didattica del Corso di Dottorato e del Corso di Laurea Magistrale in Fisica su argomenti scientifici che siano di interesse dell'INAF. Per lo svolgimento delle tesi potranno essere utilizzati mezzi e apparecchiature messi a disposizione dall'INAF, compatibilmente con le esigenze e la disponibilità dell'Ente.

ARTICOLO 15

(Programmazione delle iniziative scientifiche)

L'Università e l'INAF si impegnano a concordare ogni iniziativa scientifica di rilievo e di interesse comune nel quadro delle collaborazioni esistenti fra i due Enti. I due Enti concorreranno all'organizzazione e alla gestione di seminari, con modalità da concordarsi annualmente fra l'INAF e il Dipartimento di Fisica.

Articolo 16

(Clausola di segretezza)

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione Quadro.

Articolo 17

(Proprietà intellettuale dei risultati)

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

Articolo 18

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR") e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche, che compaiono

nella presente Convenzione in rappresentanza delle parti, e ai propri dipendenti o collaboratori, coinvolti nelle attività esecutive di cui alla presente Convenzione, sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione della presente Convenzione e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende, conformemente alle informative rese ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

Ciascuna parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" del proprio sito web (per INAF, www.inaf.it per Università di Trieste www.units.it).

ARTICOLO 19

(Durata)

La presente convenzione sostituisce la precedente convenzione stipulata il 28.10.2009 e ogni successivo atto a essa collegato. Essa decorre dal 23 giugno 2020 e ha una durata di 5 (cinque) anni ed è rinnovabile con il consenso espresso di entrambe le parti.

La presente Convenzione potrà essere modificata, su richiesta delle parti, prima che giunga alla sua naturale scadenza.

In caso di mancato consenso espresso dall'INAF al rinnovo della presente Convenzione, così come formulata nel testo attuale, ovvero nel caso che su iniziativa dell'INAF il rapporto di collaborazione scientifica si interrompa prima del 31.12.2031, le parti concordano che sulla base del contributo versato in data 09.3.2001 all'INAF in occasione della stipula dell'atto aggiuntivo alla convenzione Rep. Univ. 4504 dd 22.12.2000, l'INAF restituirà all'Università degli Studi di Trieste un importo pari a

Euro 258.228,45 *P/30,

ove P è il periodo in anni tra la data dell'interruzione e il 31.12.2031.

Nel caso invece che il rapporto si interrompa su iniziativa dell'Università, rimane stabilito che nulla sarà dovuto dall'INAF o all'INAF.

Articolo 20

(Clausole inerenti alla L. n. 190/2012 ed alla trasparenza ed integrità –

D.Lgs. n. 33/2013)

L'Università dichiara di aver preso visione del Piano della prevenzione della Corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità nonché di conoscere il Codice di comportamento disponibili sui siti istituzionali di INAF.

INAF dichiara di aver preso visione e, pertanto, di conoscere il contenuto dei documenti denominati "Codice etico dell'Università di Trieste" e "Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Trieste" nonché del "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza" pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito www.units.it, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 190/2012 e successive modifiche e integrazioni e dal decreto legislativo 33/2013 e s.m.i..

Le Parti si impegnano ad osservare e rispettare, nonché a far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori di qualunque genere le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto ad esso applicabili, contenuti nei suddetti documenti.

Articolo 21

(Limitazione di responsabilità)

Fatte salve le obbligazioni specificatamente regolate dalla presente Convenzione, le Parti non sono responsabili per le obbligazioni delle altre Parti né possono assumere obbligazioni per conto delle altre Parti e così vincolarle verso terzi, salvo autorizzazione espressa. È esclusa ogni garanzia dell'Università sulle obbligazioni contratte da INAF; parimenti è esclusa ogni garanzia di INAF sulle obbligazioni dell'Università.

Articolo 22

(Controversie)

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

ARTICOLO 23

(Spese)

Le spese di bollo vengono assolte in modo virtuale ai sensi dell'art. 15, DPR n. 642/72 con autorizzazione n. 37422 rilasciata all'Istituto Nazionale di Astrofisica da Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio e sono ripartite in misura uguale tra le parti.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Per l'Istituto Nazionale di Astrofisica-INAf

Il Direttore di INAF – Osservatorio Astronomico di Trieste

Prof. Giovanni Vladilo

-sottoscritto digitalmente-

L'Università degli Studi di Trieste

Il Rettore

Prof. Roberto Di Lenarda

-sottoscritto digitalmente-

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano l'art. 15, comma 2 bis della l. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. e gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.